



IL REGISTRO IMPRESE INFORMA

N. 2

La Newsletter del Registro Imprese

Maggio 2012

Deposito bilanci 2012 – Principali Novità

E' disponibile sul sito camerale alla pagina <http://www.pi.camcom.it/interno.php?id=239&lang=it> la nuova guida al deposito bilanci condivisa da tutte le Camere di Commercio della Toscana.

Di seguito si indicano le principali novità:

- la mancanza di addebito dell'imposta di bollo dovuta comporta l'invio da parte dell'ufficio di apposita segnalazione al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Si ricorda pertanto di selezionare nella modulistica Fedra (o altri software equivalenti) la modalità di pagamento del bollo "in entrata" e di non selezionare la casella "bollo assolto all'origine o pratica esente" nel momento dell'invio della pratica dall'Applet di spedizione;
- il professionista incaricato al deposito del bilancio ai sensi dell'art. 31 della L. 340/2000, potrà inserire un'unica dichiarazione di conformità per tutti i documenti allegati alla pratica nel modello XX Note allegato al modello B;
- il professionista incaricato al deposito del bilancio ai sensi dell'art. 31 della L. 340/2000, se titolare di firma digitale di Ruolo (cioè di una firma digitale "evoluta", con l'attestazione della qualifica professionale quale Dottore Commercialista, Ragioniere Commercialista, Esperto Contabile che è possibile richiedere esclusivamente presso il proprio Ordine di appartenenza), potrà omettere la dichiarazione relativa alla regolarità dell'iscrizione presso l'ordine di appartenenza ma non la dichiarazione relativa all'incarico ricevuto dal legale rappresentante per il deposito del bilancio della società;
- qualora si utilizzi una modalità di compilazione della pratica che non consente l'allegazione del modello XX Note, le dichiarazioni di cui sopra potranno essere rese in un documento separato ed allegato alla pratica con sottoscrizione digitale del professionista incaricato;
- qualora al bilancio depositato sia dall'amministratore sia dal professionista incaricato risulti allegata anche copia del PDF/A relativa al prospetto contabile in aggiunta al prospetto contabile XBRL, si dovrà inserire nel modello XX Note del modello B o in calce alla nota integrativa anche la seguente dichiarazione *"Il sottoscritto ***** dichiara che lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana Xbrl, in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità richiesti"*;
- quando a seguito di fusione per incorporazione, la società incorporata cessa prima dell'approvazione del bilancio, qualora l'assemblea della società incorporante abbia provveduto ad approvare il bilancio della società incorporata, la società incorporante potrà depositare il bilancio della società incorporata sulla relativa posizione REA. Il deposito dovrà essere effettuato con firma digitale del legale rappresentante della società incorporante, allegando il bilancio della società incorporata, la relazione sulla gestione (se esistente), la relazione del collegio sindacale o dell'organo di controllo (se esistente), la relazione dell'organo incaricato del controllo contabile (se esistente) e verbale assemblea della società incorporante con approvazione del bilancio della società incorporata.



- con Decreto del 22/12/2011 in vigore dal 1° Gennaio 2012 il Ministero dello Sviluppo Economico, ai fini del finanziamento per l'anno 2012 dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ha disposto una maggiorazione dei diritti di segreteria per il deposito dei bilanci al Registro delle Imprese pari ad Euro 2,7. Si rinvia alla pagina http://www.pi.camcom.it/uploads/2012_05_16_13_54_30.pdf delle istruzioni disponibili sul sito camerale per gli importi dei diritti di segreteria aggiornati.

- l'art. 2630 c.c. modificato con Legge 11/11/2011 dal 15/11/2011, ha ridotto gli importi delle sanzioni relative all'omesso deposito nei termini del bilancio. Si rinvia alla pagina http://www.pi.camcom.it/uploads/2012_05_16_13_54_30.pdf delle istruzioni disponibili sul sito camerale per gli importi aggiornati delle sanzioni.